



Emergenza COVID-19: quadro dei provvedimenti di fine anno 2021 e inizio 2022

Nota di Aggiornamento

11 gennaio 2022

Sommario

1. Premessa	2
2. Proroga dello stato di emergenza nazionale e rinvio di alcuni termini correlati al perdurare della situazione emergenziale	2
3. Certificazioni verdi COVID-19	4
4. Obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2	7
5. Quarantena e isolamento	11
6. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie	14
7. Divieto di eventi di massa, all'aperto e al chiuso	14
8. ALLEGATO	15

1. Premessa

Nelle ultime settimane, il Governo ha dettato nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19. Il riferimento è, in particolare, a:

1. il decreto-legge [24 dicembre 2021, n. 221](#), con il quale è stato **prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale** e sono stati estesi, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. *smart working* semplificato; obbligo di *green pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori **del c.d. *green pass* rafforzato o *super green pass***, e ha **ripristinato in zona bianca l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie**;
2. il decreto-legge [30 dicembre 2021, n. 229](#), con quale sono stati ridefiniti i presupposti e l'applicazione della **quarantena** ed è stato ulteriormente **potenziato il sistema del c.d. *green pass* rafforzato o *super green pass***;
3. il decreto-legge [7 gennaio 2022, n. 1](#), con il quale è stato disposto l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per coloro che hanno compiuto **50 anni di età** e previsto per tali soggetti **l'obbligo di possesso del c.d. *green pass* rafforzato o *super green pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro**. Inoltre, il DL ha esteso a **tutte le imprese** la possibilità - originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti - di **sospendere**, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di *green pass* base o di ***green pass* rafforzato o *super green pass*** (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di *green pass* base.

Si evidenziano di seguito le principali misure introdotte dai citati DL.

In allegato, un prospetto riassuntivo degli aspetti di maggior interesse richiamati nella presente Circolare.

2. Proroga dello stato di emergenza nazionale e rinvio di alcuni termini correlati al perdurare della situazione emergenziale

L'art. 1 del DL n. 221/2021 - in deroga al termine massimo di 24 mesi indicato dall'art. 24 del D.lgs. n. 1/2018 - ha **prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale**, gestito attraverso ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

In conseguenza della proroga dello stato di emergenza:

- è stata **estesa al 31 marzo 2022** (art. 2 del DL n. 221/2021), la vigenza di: i) [il DL n. 19/2020](#), che consente l'adozione di misure di contenimento, mediante DPCM, ordinanze del Ministro della salute e, nelle more dell'adozione di tali atti e con efficacia limitata fino a tale momento, mediante provvedimenti urgenti regionali; ii) [il DL n. 33/2020](#) che, tra l'altro, contiene misure sulla quarantena, sulla classificazione delle zone in base ai livelli di rischio (c.d. Zone bianche, gialle, arancioni e rosse), sui

Protocolli e sulle Linee Guida di sicurezza anti-contagio per l'esercizio delle attività economiche, e sulle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di contenimento;

- sono stati **prorogati fino al 31 marzo 2022**, senza tuttavia finanziamenti aggiuntivi (*"le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente"*), i **termini di alcune disposizioni correlate al perdurare della situazione emergenziale** (art. 16 del DL n. 221/2021, con rinvio all'[allegato A](#)). In particolare, tra le disposizioni rinviate:
 - ✓ l'art. 83 del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - **Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**;
 - ✓ l'art. 90, commi 3 e 4, del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - **Disposizioni in materia di lavoro agile** (c.d. *smart working* semplificato: comunicazione informatica semplificata ed esclusione degli accordi sindacali);
 - ✓ l'art. 73 del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - **Semplificazioni in materia di organi collegiali**;
- è stata **prorogata al 31 marzo 2022 l'efficacia del DPCM 2 marzo 2021**, facendo ovviamente salve le disposizioni legislative successive alla data del 2 marzo 2021 (art. 18 del DL n. 221/2021). La proroga riguarda, quindi, anche l'efficacia dei protocolli di sicurezza (art. 4 del DPCM). Anche il lavoro agile, quindi, prosegue con le modalità "emergenziali" definite, da ultimo, nel [Protocollo del 6 aprile 2021](#).

2.1. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

L'art. 17 del DL n. 221/2021 contiene disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali.

In particolare, per i **lavoratori fragili** (commi 1 e 2):

- viene prorogato fino all'adozione di un apposito DM (v. *infra*) e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 l'art. [26, co. 2-bis del DL n. 18/2020](#), secondo il quale *"i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto"*;
- per la prima volta, si rimette a un decreto ministeriale, da adottarsi entro il 25 gennaio 2022, l'individuazione dei c.d. lavoratori fragili, ossia i lavoratori che soffrono di *"patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità"*.

Si evidenzia, tuttavia, che:

- nessun chiarimento viene dato circa gli eventuali riflessi della definizione del concetto di fragilità sulla disposizione inerente alla sorveglianza sanitaria straordinaria ([art. 83 del DL n. 34/2020](#)), che riguarda i *"lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione,*

anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”;

- **nessuna proroga** è disposta né con riferimento alla **equiparazione della quarantena e dell'isolamento fiduciario alla malattia** (art. 26, co. 1 del DL n. 18/2020), né con riferimento alla **equiparazione tra certificazione di una condizione di rischio e fragilità e ricovero ospedaliero** (art. 26, co. 2 del DL n. 18/2020).

Per i lavoratori interessati dai **congedi parentali** (comma 3) vengono prorogate **fino al 31 marzo 2022 e con il limite finanziario di 29,7 mln di euro** le previsioni contenute nell'art. 9 del [DL n. 146/2021](#), che, in sintesi, riconoscevano il diritto del lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

3. Certificazioni verdi COVID-19

3.1. Durata della validità delle certificazioni verdi COVID-19

L'art. 3 del DL n. 221/2021 ha modificato ulteriormente la **durata delle certificazioni verdi COVID-19**.

In particolare, **dal 1° febbraio 2022**, i certificati attestanti:

- l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (c.d. dose *booster*);
- la guarigione dal COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo

avranno una **validità di 6 mesi** (e non più di 9 mesi, come disposto dal DL n. 172/2021).

3.2. Modalità di impiego delle certificazioni verdi COVID-19

L'art. 8 del DL n. 221/2021, l'art. 1 del DL n. 229/2021 e l'art. 3 del DL n. 1/2022 dettano le nuove regole per l'uso delle certificazioni COVID-19, c.d. *green pass*.

In particolare, le nuove norme:

- **estendono fino al 31 marzo 2022** l'operatività delle norme sull'**obbligo di green pass base**, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo), di guarigione dal COVID-19 (anche *post* vaccinazione: I, II e III dose) o di tampone (molecolare o antigenico), per l'accesso ai luoghi di lavoro (artt. 9-*quinquies*, 9-*sexies* e 9-*septies* del [DL n. 52/2021](#)) e in ambito scolastico e universitario (artt. 9-*ter*, 9-*ter.1*, 9-*ter.2* del DL n. 52/2021);
- **ampliano** il novero delle attività e dei servizi accessibili ai possessori di *green pass* base;

- **estendono fino al 31 marzo 2022** l'operatività, **in zona bianca**, delle norme sul **c.d. green pass rafforzato o super green pass**, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo) o di guarigione dal COVID-19 (anche *post* vaccinazione: I, II e III dose) (art. 6, co. 1 del DL n. 172/2021);
- **ampliano** il novero delle attività e dei servizi accessibili esclusivamente dai possessori del **c.d. green pass rafforzato o super green pass**.

3.2.1. Obbligo di *green pass* base: proroghe, nuove attività e novità per i datori di lavoro privati

L'art. 8, co. 3 del DL n. 221/2021 **conferma fino al 31 marzo 2022** le norme sull'obbligo di *green pass* base nei seguenti ambiti e settori:

- **lavoro privato** (art. 9-*septies* del DL n. 52/2021). Sul punto, v. [Nota di aggiornamento 2 dicembre 2021](#); [Nota di aggiornamento 22 novembre 2021](#); [Nota di aggiornamento 15 ottobre 2021](#); [Nota di aggiornamento 27 settembre 2021](#);
- lavoro pubblico (art. 9-*quinquies* del DL n. 52/2021);
- magistrati negli uffici giudiziari (art. 9-*sexies* del DL n. 52/2021)
- ambito universitario (art. 9-*ter* del DL n. 52/2021);
- ambito scolastico, educativo e formativo (art. 9- *ter*.1 del DL n. 52/2021);
- accesso alla formazione superiore (art. 9-*ter*.2 del DL n. 52/2021).

Inoltre, il possesso della certificazione verde COVID-19 base **è stato previsto anche** per:

- l'accesso ai **corsi di formazione privati svolti in presenza** (art. 8, co. 2 del DL n. 221/2021 e art. 9-*bis*, co. 1, lett. i-*bis*) del DL n. 52/2021);
- l'accesso ai servizi alla persona, a partire dal 20 gennaio 2022;
- l'accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con **DPCM** entro il 23 gennaio p.v. L'obbligo di *green pass* per l'accesso a tali servizi e attività decorre dal 1° febbraio p.v., ovvero dalla data di efficacia del citato DPCM se diversa.

Per quanto riguarda l'**obbligo di *green pass* base per l'accesso ai luoghi di lavoro privati**, l'art. 3, co. 1 del DL n. 1/2022 ha esteso a **tutte le imprese la possibilità** - originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti - **di sospendere** il lavoratore sprovvisto di certificazione verde COVID-19 e di stipulare contratti di sostituzione.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 9-*septies*, co. 7 del DL n. 52/2021, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore sprovvisto di *green pass* per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il dipendente sospeso.

3.2.2. Proroga dell'obbligo di *green pass* rafforzato o *super green pass* in zona bianca

L'art. 8, co. 5 del DL n. 221/2021 ha esteso **fino al 31 marzo 2022** il regime speciale indicato dall'art. 6, co. 1 del DL 172/2021¹, in origine limitato al periodo 6 dicembre 2021-15 gennaio 2022, secondo il quale **nelle zone bianche** le attività e i servizi che, se svolti in zona gialla, subirebbero delle limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del certificato verde rafforzato.

Per maggiori informazioni, v. [Nota di Aggiornamento 3 dicembre 2021](#).

3.2.2. Estensione dell'obbligo di *green pass* rafforzato o *super green pass*

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza, l'accesso ad alcune attività e servizi viene riservato esclusivamente a:

- i soggetti in possesso di un ***green pass* rafforzato o *super green pass***;
- i soggetti di età inferiore ai 12 anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Si tratta, in particolare, di:

- musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura (art. 8, co. 1 del DL n. 221/2021);
- centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento (art. 8, co. 1 del DL n. 221/2021);
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 8, co. 1 del DL n. 221/2021);
- alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati (art. 1, co. 1, lett. a) del DL n. 229/2021)²;
- sagre e fiere, convegni e congressi (art. 1, co. 1, lett. b) del DL n. 229/2021)
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (art. 1, co. 1, lett. c) del DL n. 229/2021);

¹ "1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021".

² Per questo, dal 10 gennaio 2022 viene meno l'eccezione di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis del DL n. 52/2021 e all'art. 6, co. 1 del DL n. 172/2021 (art. 1, co. 3 del DL n. 229/2021).

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici (art. 1, co. 4, lett. a) del DL n. 229/2021)³;
- servizi di ristorazione all'aperto (art. 1, co. 4, lett. b) del DL n. 229/2021);
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto (art. 1, co. 4, lett. c) del DL n. 229/2021);
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto (art. 1, co. 4, lett. d) del DL n. 229/2021);
- accesso e utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale (art. 1, co. 2 del DL n. 229/2021, che modifica l'art. 9-quater, co. 1 del DL n. 52/2021);
- in zona bianca, spettacoli aperti e gli eventi sportivi, con il limite di capienza non superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (art. 1, co. 6 del DL n. 229/2021, che modifica l'art. 5, co. 2 del DL n. 52/2021).

Infine, **dal 25 dicembre scorso e fino alla cessazione dello stato di emergenza**, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione⁴ al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di *green pass* rafforzato o *super green pass*.

4. Obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2

Gli artt. 1 e 2 del DL n. 1/2022 prescrivono, rispettivamente, l'obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 per:

- tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Ue residenti in Italia e per i cittadini stranieri assistiti dal servizio sanitario nazionale (artt. 34 e 35 del [D.lgs. n. 286/1998](#)) che abbiano compiuto il **cinquantesimo anno di età** (art. 4-quater del DL n. 44/2021);
- il personale delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 4-ter del DL n. 44/2021).

Si segnala che rimangono fermi gli obblighi vaccinali già disposti per il personale sanitario, sociosanitario, della scuola, della difesa, della sicurezza, della polizia locale e del personale degli istituti penitenziari (artt. 4, 4-bis e 4-ter del DL n. 44/2021).

³ Per questo motivo, a decorrere dal 10 gennaio 2022, è abrogato l'art. 9-quater, co. 1, lett. e-bis) del DL n. 52/2021, riferita all'uso della certificazione verde COVID-19 base (art. 1, co. 5 del DL n. 229/2021).

⁴ Art. 4 del DL n. 52/2021.

4.1. Obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 per gli ultracinquantenni

L'art. 1 del DL n. 1/2021 prevede, dall'8 gennaio al 15 giugno 2022, l'**obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2** per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Ue e per i cittadini stranieri assistiti dal servizio sanitario nazionale (artt. 34 e 35 del [D.lgs. n. 286/1998](#)) che abbiano compiuto il **cinquantesimo anno di età** (art. 4-*quater* del DL n. 44/2021)⁵.

Tale obbligo non sussiste - e **la vaccinazione può essere omessa o differita** - in caso di *"accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione"*⁶.

La violazione dell'obbligo vaccinale⁷ è assistita dalla **sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro** (art. 4-*sexies* del DL n. 44/2021) e riguarda:

- i soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo vaccinale primario;
- i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

La sanzione **è irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione**, che vi provvede incrociando i dati in suo possesso con quelli forniti periodicamente dallo stesso Ministero.

In particolare, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica all'interessato l'avvio del procedimento sanzionatorio, assegnandogli il termine perentorio di 10 giorni per la comunicazione all'Azienda sanitaria locale competente per territorio dell'eventuale certificato di differimento o esenzione ovvero di *"altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità"*.

Entro 10 giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.

Nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non trasmetta l'attestazione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione notifica all'interessato un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, opponibile davanti al Giudice di Pace.

⁵ L'obbligo vale anche per coloro che compiono 50 anni tra l'8 gennaio 2022 e il 15 giugno 2022.

⁶ Da ultimo, con riferimenti, v. [circolare 59069 del 23 dicembre 2021 del Ministero della salute](#).

⁷ Anche per i casi previsti dagli artt. 4, 4-*bis* e 4-*ter* del DL n. 44/2021.

4.2. Obbligo di *green pass* rafforzato o *super green pass* per i lavoratori ultracinquantenni

Conseguentemente alla previsione dell'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, l'art. 1 del DL n. 1/2022 ha introdotto il **nuovo art. 4-quinquies del DL n. 44/2021**, che prevede **per i lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età l'obbligo di *green pass* rafforzato o *super green pass* per l'accesso nei luoghi di lavoro** - pubblici e privati - *nell'ambito del territorio nazionale*.

In particolare, l'obbligo di essere in possesso (ed esibire) di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo)⁸ o di guarigione dal COVID-19 (anche *post* vaccinazione: I, II e III dose):

- decorre **dal 15 febbraio 2022**;
- vale per i cittadini italiani, i cittadini di Paesi Ue residenti in Italia e i cittadini stranieri assistiti dal servizio sanitario nazionale **ultracinquantenni**, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni⁹. Conseguentemente, per i **lavoratori stranieri ultracinquantenni non residenti in Italia o non assistiti dal servizio sanitario nazionale**, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - *nell'ambito del territorio nazionale* - continua a valere l'**obbligo di *green pass* base** ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021.

L'obbligo di *green pass* rafforzato o *super green pass* per i lavoratori ultracinquantenni è **strutturato analogamente a quello vigente di *green pass* base** (art. 9-septies del DL n. 52/2021), con controlli - sanzionati - a carico dei datori di lavoro e con sanzioni per i lavoratori inadempimenti.

Quanto ai **controlli**, essi sono effettuati sia dal datore di lavoro, che dal titolare del luogo nel quale viene resa la prestazione lavorativa (art. 4-quinquies, co. 2 e 3 del DL n. 44/2021). L'omissione dei controlli da parte dei datori di lavoro è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro** irrogata dal Prefetto (art. 4-quinquies, co. 6 del DL n. 44/2021 e art. 4 del DL n. 19/2020).

Il **controllo ha ad oggetto il possesso del *green pass* rafforzato o *super green pass*** da parte del lavoratore ultracinquantenne e non già, come per le categorie già soggette all'obbligo vaccinale (es. i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie ex artt. 4-bis e 4-ter del DL n. 44/2021¹⁰), l'adempimento da parte del lavoratore interessato dell'obbligo di vaccinazione.

⁸ È valida anche la certificazione rilasciata successivamente alla somministrazione della prima dose di vaccino (l'art. 9, co. 3, terzo periodo del DL n. 52/2021 prevede che la certificazione vaccinale è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino), con l'avvertenza che tale certificazione ha efficacia dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

⁹ L'art. 9-quinquies, co. 1 del DL n. 44/2021 fa riferimento ai i soggetti di cui all'art. 9-septies, co. 1 e 2 del DL n. 52/2021 ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del DL n. 44/2021.

¹⁰ Messaggio INPS n. 4529 del 18 dicembre 2021.

Con riferimento alle **modalità di controllo**, si ritiene che, anche per il *green pass* rafforzato o *super green pass*, continuino a restare valide le modalità di verifica definite nelle procedure aziendali adottate ai sensi dell'art. 9-septies, co. 5, del DL n. 52/2021 per il controllo del *green pass* base (es. verifiche massive o a campione; verifiche all'ingresso o all'interno; **consegna volontaria della certificazione** da parte del lavoratore per essere esonerato dai controlli continuativi/periodici previsti dalla procedura aziendale, su cui v. [Nota di aggiornamento 2 dicembre 2021](#) e [Nota di aggiornamento 22 novembre 2021](#); **comunicazione preventiva** del mancato possesso della certificazione, su cui v. Nota di aggiornamento 11 ottobre 2021). Tali procedure **andranno integrate** con i riferimenti specifici ai controlli dei lavoratori ultracinquantenni, sia in ordine agli strumenti (v. *infra*), che in ordine alla relativa organizzazione (es. controllo immediato del *green pass* rafforzato, in sostituzione di quello del *green pass* base; *controllo* del *green pass* rafforzato successivo all'ingresso in azienda del lavoratore e al controllo preliminare con gli strumenti per la verifica del *green pass* base).

Con riferimento agli **strumenti di controllo**, l'art. 4-quinquies, co. 2, del DL n. 44/2021 rinvia a quelli previsti dall'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 (adottato ai sensi dell'art. 9, co. 10, del DL n. 52/2021 e modificato dal DPCM 12 ottobre 2021 e dal DPCM 17 dicembre 2021) e, in particolare, alla **App VerificaC19** e al **Software Development Kit-SDK** per i sistemi di verifica *green pass* integrati con quelli di controllo degli accessi. Al momento, non risulta possibile il controllo tramite il servizio Greenpass50+ sul Portale istituzionale dell'INPS; infatti, ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis del DPCM 17 giugno 2021, nei casi in cui è prescritto l'obbligo di *green pass* rafforzato o *super green pass*, solo l'App VerificaC-19 e il pacchetto di sviluppo SDK permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di tali certificazioni. Al fine di agevolare le imprese nell'esecuzione delle attività di verifica, Confindustria chiederà l'adeguamento del Portale ai controlli del *green pass* rafforzato o *super green pass* dei lavoratori.

Quanto alle conseguenze per i **lavoratori ultracinquantenni sprovvisti di *green pass* rafforzato o *super green pass***, resta ferma la distinzione tra:

- **la comunicazione di mancato possesso della certificazione ovvero la presentazione sul luogo di lavoro in assenza della stessa:** in tal caso, il lavoratore è considerato **assente ingiustificato** (senza retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati), **senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Anche in tale circostanza, **per tutte le imprese**, viene prevista, fino al 15 giugno 2022, la possibilità del datore di lavoro di **sospendere**, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di *green pass* rafforzato o *super green pass* - ferme la conservazione del posto di lavoro e l'assenza di sanzioni disciplinari - e di **stipulare contratti di sostituzione** per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili (art. 4-quinquies, co. 4 del DL n. 44/2021);
- **l'accesso ai luoghi di lavoro senza certificazione:** in tal caso, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria 600 a 1.500 euro** irrogata dal Prefetto e **restano ferme le conseguenze disciplinari** secondo i rispettivi ordinamenti di settore (art. 4-quinquies, co. 6 del DL n. 44/2021).

Come anticipato, l'obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 per gli ultracinquantenni non si applica "*in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni*

*cliniche documentate, **attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione".* In tale ipotesi, il legislatore pone un **obbligo particolarmente gravoso per le imprese**, dal momento che prevede l'adibizione del lavoratore che presenti al datore di lavoro le certificazioni sopra richiamate sulle quali si fonda l'omissione o il differimento della vaccinazione *"a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"*. La diffusività della c.d. variante *Omicron*, da un lato, e la fragilità dei lavoratori privi di vaccinazione, dall'altro, rendono assai arduo l'assolvimento dell'obbligo di legge, se non con lo strumento del lavoro agile. Laddove ciò non sia possibile, la norma appare di dubbia legittimità, imponendo al datore un obbligo di risultato a un comportamento dal quale, in caso di contagio, possono derivare responsabilità (civili, penali e assicurative).

5. Quarantena e isolamento

L'art. 2 del DL n. 229/2021 modifica il regime della c.d. **quarantena precauzionale** (finora regolato dall'art. 1, co. 7 del DL n. 33/2020).

In particolare, la norma dispone che:

- la quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose *booster*, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 (art. 1, co. 7-bis del DL n. 33/2020);
- questi soggetti devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (c.d. autosorveglianza) (art. 1, co. 7-bis del DL n. 33/2020);
- la quarantena precauzionale e l'autosorveglianza **cessano con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** (che si può eseguire anche presso centri privati a ciò abilitati e trasmissione del referto al dipartimento di prevenzione territorialmente competente) (art. 1, co. 7-ter del DL n. 33/2020).

Partendo dalle [valutazioni della Cabina di regia](#), dalla valutazione del rischio introdotto dalla c.d. [variante Omicron](#) e dalle considerazioni che hanno portato in [zona gialla alcune Regioni](#), il Ministero della salute ha emanato la [Circolare 30 dicembre 2021, n. 60136](#), che, in attuazione dell'art. 1, co. 7-ter del DL n. 33/2020, introdotto dall'art. 2 del DL n. 229/2021¹¹, disciplina il meccanismo e le condizioni della quarantena e dell'isolamento.

La premessa della Circolare è costituita da una duplice osservazione:

- l'andamento della pandemia (e, in particolare, la diffusione della c.d. variante Omicron) porta a sollecitare ulteriormente la promozione della somministrazione della "dose di

¹¹ Il riferimento all'art. 3 del DL n. 229/2021, contenuto nella Circolare ministeriale, è evidentemente errato, mentre quello corretto è all'art. 2.

richiamo”, dal momento che l’efficacia del ciclo ordinario di vaccinazione potrebbe (progressivamente con l’allontanamento dalla somministrazione dell’ultima dose) essere ridotta dalla variante Omicron;

- in conseguenza di questa relazione, si ritiene possibile *“differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”.*

5.1. Quarantena

La differenziazione del nuovo regime della quarantena si fonda innanzitutto sulla **distinzione tra contatto ad alto¹² e a basso¹³ rischio**.

In caso di **“contatto stretto” (esposizione ad alto rischio)**, coerentemente con la premessa, la Circolare prevede per:

1. i soggetti non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) ovvero che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: la **quarantena di 10 giorni** dall’ultima esposizione al caso e l’esecuzione di un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo al termine;
2. i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il **green pass**: la **quarantena di 5 giorni**

¹² Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: - una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; - una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

(Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio).

¹³ “Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; - tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio; - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati”.

dall'ultima esposizione al caso e l'esecuzione di un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo al termine;

3. i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose *booster*, abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti ovvero siano guariti dal COVID-19 nei 120 giorni precedenti: l'**autosorveglianza di 5 giorni** dall'ultima esposizione al caso, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso¹⁴.

Al momento non risultano adottate nuove disposizioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza dovuta a quarantena e per la gestione dei lavoratori soggetti alla misura dell'autosorveglianza.

Nelle more di nuove indicazioni al riguardo, è ragionevole far riferimento alla **Circolare del Ministero della Salute 12 aprile 2021, n. 15127**, cui rinvia anche la Circolare 11 agosto 2021, n. 36254, a sua volta richiamata dalla citata Circolare 30 dicembre 2021, n. 60136. In particolare, secondo la logica seguita dalla Circolare n. 15127:

- in caso di **quarantena** (di 10 o 5 giorni in base alla situazione vaccinale del lavoratore interessato), ai fini della riammissione in servizio, il lavoratore informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato, del **referto di negatività del tampone molecolare o antigenico effettuato al termine del periodo di quarantena**;
- in caso di **autosorveglianza**, il lavoratore informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato; il **lavoratore può prendere servizio, indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni**; se del caso, il datore di lavoro colloca il lavoratore in regime di lavoro agile.

In caso di **contatto a basso rischio**, la Circolare prevede:

1. se è stata sempre utilizzata correttamente la mascherina chirurgica o di tipo FFP2: applicazione delle comuni precauzioni igienico-sanitarie e **nessuna quarantena**;
2. se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina: la **sorveglianza passiva**.

5.2. Isolamento

Quanto all'isolamento¹⁵, condizione che, in particolare, si riferisce ai **soggetti contagiati**, la Circolare prevede l'**isolamento ridotto di 7 giorni** e l'esecuzione di un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo al termine per i soggetti che hanno ricevuto la dose *booster* ovvero che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, purché siano sempre stati asintomatici oppure risultino asintomatici da almeno 3 giorni.

¹⁴ È prevista l'esecuzione di un test molecolare o antigenico alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19.

¹⁵ V. [circolare Ministero della salute, 36254/2021](#) e [circolare Ministero della salute 60136/2021](#)

Ai fini del rientro a lavoro, secondo quanto indicato dalla citata Circolare n. 15127, il lavoratore, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

6. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L'art. 4 del DL n. 221/2021:

- per le zone bianche, ha ripristinato **fino al 31 gennaio 2022** l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto (co. 1);
- fino alla fine dello stato di emergenza ha introdotto l'**obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2** per alcuni **eventi**, quali gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In queste situazioni, è altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso (co. 2);
- fino alla fine dello stato di emergenza ha introdotto l'**obbligo di indossare le mascherine FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto**: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

7. Divieto di eventi di massa, all'aperto e al chiuso

Con l'obiettivo di limitare gli assembramenti, l'art. 6 del DL n. 221/2021 ha disposto **fino al 31 gennaio 2022**:

- il divieto di feste, comunque denominate, di eventi a queste assimilati e di concerti che implicino assembramenti in spazi aperti;
- la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

8. ALLEGATO

Misure di carattere generale

OGGETTO	INTERVENTO	PERIODO	INFORMAZIONI
STATO DI EMERGENZA NAZIONALE	Proroga	Fino 31/3/2022 al	
MISURE DI CARATTERE EMERGENZIALE	Proroga	Fino 31/3/2021 al	DPCM 2 marzo 2020 Protocolli sicurezza anti-contagio nazionali DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020
TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA	Proroga	Fino 31/3/2021 al	<i>Smart working</i> semplificato Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Semplificazioni in materia di organi collegiali
LAVORATORI FRAGILI	Proroga	Fino 28/2/2022 al	Esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto
LAVORATORI FRAGILI	Previsione di un DM per l'individuazione dei lavoratori fragili		Da adottarsi entro il 25 gennaio 2022

CONGEDI PARENTALI	Proroga	Fino 31/3/2021 al	Astensione dal lavoro del lavoratore genitore di figlio convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di quarantena o di contagio del figlio
OBBLIGO VACCINALE ANTI-SARS-COV-2	Introduzione in via generale per: • i cittadini italiani; • i cittadini di Paesi Ue residenti in Italia; • i cittadini stranieri assistiti dal servizio sanitario nazionale che abbiano compiuto il 50° anno di età	Dall'8/1/2022 al 15/06/2022	Non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore L'obbligo vale anche per coloro che compiono 50 anni tra l'8 gennaio 2022 e il 15 giugno 2022 La violazione dell'obbligo vaccinale è assistita dalla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro

Accesso ai luoghi di lavoro

OGGETTO	INTERVENTO	PERIODO	INFORMAZIONI
OBBLIGO DI GREEN PASS BASE	Proroga Estensione a tutte le imprese della possibilità di sospendere il lavoratore sprovvisto di certificazione verde COVID-19 e di stipulare contratti di sostituzione	Fino 31/3/2022 al	Continua a valere per l'accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri ultracinquantenni non residenti in Italia o non assistiti dal servizio sanitario nazionale
OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO	Introduzione per i lavoratori (cittadini italiani e di Paesi Ue residenti in Italia e cittadini stranieri assistiti dal servizio sanitario nazionale) che abbiano compiuto 50 anni	Dal 15/2/2022 al 15/6/2022 al	Obbligo del lavoratore di possedere ed esibire la certificazione Obbligo di controllo a carico del datore di lavoro e del titolare del luogo nel quale viene resa la prestazione lavorativa Lavoratore sprovvisto di certificazione all'ingresso (o che comunica di non averla): assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro Lavoratore sprovvisto di certificazione all'interno del luogo di lavoro: sanzione amministrativa pecuniaria e

			conseguenze disciplinari Lavoratore esonerato dalla vaccinazione (con certificazione medica): adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione Dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, possibilità di sospendere il lavoratore sprovvisto di certificazione e di stipulare contratti di sostituzione
--	--	--	---

Quarantena e isolamento

EVENTO	CONDIZIONE	CONSEGUENZA	RIENTRO A LAVORO ¹⁶
CONTATTO AD ALTO RISCHIO	Soggetti: • non vaccinati; oppure • che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste); oppure • che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	Quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso Test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine	Il lavoratore informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato, del referto di negatività del tampone molecolare o antigenico effettuato al termine del periodo di quarantena
CONTATTO AD ALTO RISCHIO	Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il <i>green pass</i> , se asintomatici	Quarantena di 5 giorni Test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine	Il lavoratore informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato, del referto di negatività del tampone molecolare o antigenico effettuato al termine del periodo di quarantena
CONTATTO AD ALTO RISCHIO	Soggetti asintomatici che: • abbiano ricevuto la dose <i>booster</i>; oppure	Autosorveglianza di 5 giorni Obbligo di indossare dispositivi di	Il lavoratore informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato

¹⁶ Al momento non risultano adottate nuove disposizioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza dovuta a quarantena e per la gestione dei lavoratori soggetti alla misura dell'autosorveglianza. Nelle more di nuove indicazioni al riguardo, è ragionevole far riferimento alla [Circolare del Ministero della Salute 12 aprile 2021, n. 15127](#), cui rinvia anche la Circolare 11 agosto 2021, n. 36254, a sua volta richiamata dalla citata Circolare 30 dicembre 2021, n. 60136.

	- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti; oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti	protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso Test molecolare o antigenico alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19	Il lavoratore può prendere servizio, indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni Se del caso, il datore di lavoro colloca il lavoratore in regime di lavoro agile
CONTATTO A BASSO RISCHIO	Corretto utilizzo della mascherina chirurgica o di tipo FFP2	Nessuna quarantena Comuni precauzioni igienico-sanitarie	Nessun adempimento
CONTATTO A BASSO RISCHIO	Non è stato possibile garantire l'uso della mascherina	Sorveglianza passiva	Nessun adempimento
CONTAGIO	Soggetti che hanno precedentemente ricevuto la dose <i>booster</i> ; oppure Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni	Isolamento ridotto di 7 giorni, purché: - siano sempre stati asintomatici; oppure - risultino asintomatici da almeno 3 giorni Test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine	Il lavoratore invia al datore di lavoro, per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione

Certificazioni verdi COVID-19

OGGETTO	INTERVENTO	PERIODO	INFORMAZIONI
DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19	Riduzione da 9 a 6 mesi	Dal 1/2/2022	Certificati attestanti: - l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; - la guarigione dal COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo
GREEN PASS BASE	Nuovi servizi e attività Previsione di un DPCM per l'individuazione delle attività necessarie ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, accessibili senza <i>green pass</i>	Dal 25/12/2021 Dal 20/1/2022 Dal 1/2/2022 o dalla data di efficacia del DPCM	Corsi di formazione privati svolti in presenza Servizi alla persona Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona
GREEN PASS RAFFORZATO IN ZONA BIANCA	Proroga	Fino al 31/3/2022	<i>Green pass</i> rafforzato anche per spettacoli aperti e gli eventi sportivi, con il

			limite di capienza non superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata
GREEN PASS RAFFORZATO	Nuovi servizi e attività	Fino 31/3/2022	al Musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura Centri termali, salvi gli accessi per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per lo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche Parchi tematici e di divertimento Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò Alberghi, altre strutture recettive e servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati Sagre, fiere, convegni e congressi Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose Impianti di risalita Servizi di ristorazione all'aperto Piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto,

			centri benessere per le attività all'aperto Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto Mezzi di trasporto Consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione al chiuso e al banco
--	--	--	--